

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. II} N. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, COLONNA, MELLINI, NICOLAZZI,
TRIVA, VERNOLA**

Presentata il 29 agosto 1980

Integrazione dell'articolo 102 del Regolamento della Camera
concernente le competenze della Commissione parlamentare
per le questioni regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica al Regolamento della Camera concerne la Commissione per le questioni regionali, commissione che rientra nel novero degli organi bicamerali essendo composta pariteticamente di deputati e senatori.

Come è noto, intorno agli organi bicamerali sussistono numerose perplessità, sia sotto il profilo della loro opportunità sia, addirittura, sotto quello della legittimità costituzionale. Potrebbe sembrare dunque fuor di luogo occuparsene in sede regolamentare prima che, in altre sedi, siano stati dissipati tali dubbi. Tuttavia, il caso della Commissione per le questioni regionali è diverso da quello di altre Commissioni bicamerali, perché si tratta di un organo previsto dalla Costituzione e del quale il Regolamento della Camera

già si occupa disciplinando l'esercizio di una competenza attribuita per Costituzione al Parlamento (il conflitto di interessi fra Stato e Regioni).

In questa situazione il problema che si pone a proposito della Commissione di cui si tratta è, in ultima analisi, solo quello di inserirla armonicamente nel complesso degli organi delle due Camere (e proprio per ciò una proposta identica alla presente viene contestualmente presentata al Senato), precisando e completando la disciplina regolamentare della sua attività, così da evitare una volta per tutte le incertezze che al riguardo sono reiteratamente insorte nel corso degli ultimi anni.

Ai fini di un simile inserimento della Commissione nel complesso degli organi parlamentari, ci è parso che i criteri-guida

più semplici e razionali potessero essere i seguenti due:

in primo luogo, riconoscere ad essa una competenza generale in ordine a tutti gli argomenti aventi aspetti preminenti di interesse delle Regioni, così da concentrare spesso un unico organo la trattazione di una « materia regionale » costituita non già dalla moltitudine di problemi (talora di scarso rilievo) che la riforma regionalistica dello Stato può sollevare e solleva in Parlamento, bensì soltanto dalle questioni principali la cui soluzione in un modo o in un altro può avere conseguenze di vasta portata sull'anzidetta riforma;

in secondo luogo, estendere ad essa l'applicazione di quel complesso organico di disposizioni regolamentari che presiedono al funzionamento delle Commissioni permanenti della Camera, ossia degli organi che, per intrinseca natura, in quanto « minori collegi » rispetto all'Assemblea, sono assimilabili alla Commissione in esame.

È ovvio che entrambi gli accennati criteri non potrebbero, però, essere proficuamente impiegati senza l'adozione di temperamenti imposti o suggeriti dal carattere fondamentale di quest'organo, vale a dire dalla sua « bicameralità », stabilita dalla stessa Costituzione.

Tenuto conto di ciò, in materia legislativa è stata espressamente esclusa la possibilità che la Commissione per le questioni regionali abbia ad esercitare quelle competenze che, in base all'articolo 72 della Costituzione, sono riservate ad organi monocamerale di ciascuna Assemblea: l'approvazione diretta di disegni di legge, l'approvazione di singoli articoli con riserva di votazione finale in Assemblea, l'esame di disegni di legge per riferirne all'Assemblea. Viene invece implicitamente ammessa la possibilità che la Commissione esprima, per gli aspetti di sua competenza, pareri sui disegni di legge deferiti alle Commissioni della Camera, giacché così disponendosi viene ad essa consentito di esercitare un'attività consultiva

che, non vietata dalla Costituzione, appare non soltanto lecita, ma anche utile specialmente se concentrata sui disegni di legge di maggiore rilievo.

Per quanto riguarda poi le funzioni di indirizzo politico e di controllo, non è stata espressamente esclusa la possibilità che in seno alla Commissione venga messo in causa il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo non già per ammettere simile possibilità, ma perché l'esclusione sarebbe stata superflua, essendo inequivocabilmente ricavabile dal fatto che, per Costituzione, l'unica sede parlamentare in cui detto rapporto può essere messo in discussione è costituita dalle Assemblee plenarie.

D'altra parte, per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni regolamentari relative al funzionamento delle Commissioni permanenti alle esigenze connesse alla natura bicamerale della Commissione in discorso, piuttosto che andare ad una puntuale indicazione delle modifiche da apportare alle singole norme, si è preferito, per evidenti ragioni di economia e di praticità, seguire la linea tracciata dall'articolo 26 del Regolamento del Senato (che non trova riscontro nel Regolamento della Camera) relativo agli organi bicamerali in genere, ma con una precisazione di notevole portata.

L'articolo 26 del Regolamento del Senato si limita infatti a prevedere che per gli organi bicamerali « si osservano in quanto applicabili » le norme del Regolamento del Senato (quando abbiano sede in Senato); di fatto, quando hanno sede alla Camera, si applicano ad essi le norme del Regolamento della Camera. È probabile che questa formulazione, negli intendimenti degli estensori, implicasse una presunzione generale di applicabilità, suscettibile di essere motivatamente contraddetta e/o derogata caso per caso. Ma non si può negare che detta formulazione si presti anche ad interpretazioni diverse, e comunque restrittive dei poteri degli organi bicamerali.

Come che sia di ciò, poiché non pare dubbio che la Commissione per le questioni regionali, al fine di poter esercitare

col maggiore profitto la sua competenza per materia (come sopra delineato), debba avvalersi di tutte le opportunità offerte dalle norme regolamentari riguardanti le Commissioni permanenti, tale possibilità è stata esplicitamente affermata facendo salva la necessità di adattamenti. In questo modo, assieme ad una presunzione di applicabilità delle norme stesse, è stato implicitamente affermato il principio secondo cui gli organi cui, volta per volta, spetterà di far funzionare la Commissione, dovranno preoccuparsi di adottare soluzioni le quali, per assicurare tale funzionamento, adeguino alle particolari esigenze connesse alla composizione di quest'organo le disposizioni regolamentari relative alle Commissioni permanenti (ferma restando ovviamente, in caso di dubbio o di controversia all'interno della Commissione, la definitività delle decisioni del Presidente della Camera).

Onorevoli colleghi, l'impostazione generale della presente proposta di modifica del Regolamento, impostazione che è stata illustrata dalle precedenti considerazioni, è contenuta nei primi due commi che si propone di inserire dopo il primo comma del testo vigente dell'articolo 102.

Le disposizioni ulteriori non abbisognano di particolari delucidazioni.

Il terzo comma che si propone di inserire, disciplina l'ipotesi in vista della quale la Commissione è stata istituita dalla Costituzione: il parere sullo scioglimento di un Consiglio regionale, ipotesi che non era stata disciplinata nella riforma regolamentare del 1971. Al riguardo è parso conveniente richiamare la pro-

cedura per i pareri parlamentari stabilita dall'articolo 143, quarto comma, del Regolamento, integrandola con la previsione della possibilità di rimettere la deliberazione del parere all'Assemblea su richiesta del Governo o di 1/3 dei componenti della Commissione secondo quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento del Senato. Con ciò — è bene sottolinearlo — non si intende prendere posizione sul punto se il predetto articolo 143, quarto comma, già consenta o meno simile remissione per quanto riguarda ogni altro parere parlamentare: si vuole soltanto evitare ogni incertezza per quanto riguarda i pareri ex articolo 126 della Costituzione, relativamente ai quali non sembra dubbio che la loro particolare importanza possa talvolta suggerire l'opportunità di una pronuncia di Assemblea.

Il secondo comma dell'attuale articolo 102, che riguarda il caso del conflitto di interessi fra Stato e Regioni, rimane inalterato.

Si propone, infine, l'aggiunta all'articolo 102 di un ultimo comma, per disciplinare una competenza che, nel quadro del controllo parlamentare sull'attività governativa, la Commissione è chiamata a svolgere in ordine alle decisioni adottate dal Governo a proposito delle leggi approvate dalle Regioni. L'importanza di simile competenza ha suggerito di stabilirne il momento culminante in una relazione annuale all'Assemblea. Questa è la ragione della previsione apposita della competenza stessa che, per ogni altro verso, sarebbe già compresa nelle disposizioni generali contenute nel nuovo testo dell'articolo 102.

TESTO PROPOSTO

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 102 del Regolamento della Camera, tra il primo ed il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« Fatta eccezione per l'esame dei progetti di legge in sede referente, deliberante e redigente, la Commissione per le questioni regionali ha competenza in ordine a tutti i progetti di legge e gli affari che abbiano preminenti aspetti di interesse delle Regioni.

Alla Commissione si applicano, quando ha sede alla Camera, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti contenute nel Regolamento della Camera, con gli adattamenti imposti dalla composizione bicamerale di essa.

Ai fini del parere di cui all'articolo 126 della Costituzione, si osservano le disposizioni dell'articolo 143, ultimo comma, del Regolamento, ma il Governo o un terzo dei componenti della Commissione hanno facoltà di chiedere che la deliberazione del parere stesso sia rimessa all'Assemblea. In tal caso, la Commissione riferisce entro 10 giorni dall'assegnazione ».

Allo stesso articolo 102 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Commissione per le questioni regionali esamina periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. Essa ne riferisce annualmente alla Camera ».